## Cassazione civile sez. II, 03/07/2025, n.18056

### **FATTI DI CAUSA**

- **1.** A seguito dellâ??emissione di due decreti ingiuntivi con cui il Tribunale di Chieti ingiunse a Ro.Lu., quale erede di Gi.Ro., il pagamento delle somme di Euro 8.355,00 ed Euro 2.799,20, a titolo di compenso professionale per lâ??attività svolta in favore de de cuius, lâ??ingiunta propose due distinte opposizioni sostenendo di non aver mai accettato lâ??eredità paterna, alla quale aveva, anzi, espressamente rinunciato con atto del 18.5.2010.
- **1.1.** Lâ??Avv. De. si costituì in entrambi i giudizi e dedusse che Ro.Lu. aveva ricevuto in donazione dal de cuius degli immobili in conto di legittima, con atto per notar De. del 7.4.1997, e che, dopo la morte del padre, aveva compiuto sugli stessi azioni a difesa del possesso incompatibili con la rinuncia dellâ??ereditÃ.
- **1.2.** Il Tribunale di Chieti, riuniti i giudizi, accolse le opposizioni e, per lâ??effetto, revocò i decreti ingiuntivi.
- **1.3.** Ro.De. propose appello, sostenendo che la qualitĂ di erede di Ro.Lu. potesse trarsi dallâ??accettazione della donazione e dallâ??essere la stessa rimasta in possesso dei beni ereditari per un lungo periodo senza aver svolto lâ??inventario; inoltre, la convenuta avrebbe tacitamente accettato lâ??ereditĂ, proponendo unâ??azione possessoria in cui aveva speso la qualitĂ di erede di Gi.Ro..
- **1.4.** La Corte dâ??appello di Lâ??Aquila, con sentenza resa pubblica il 25.1.2019, respinse il gravame.
- **1.5.** Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ritenne che la donazione avesse effetti traslativi immediati e che la donataria avesse esercitato sui beni oggetto di donazione un possesso iure proprietatis, che la esimeva dallâ??obbligo di redigere lâ??inventario. La Corte di merito osservò che anche il chiamato allâ??ereditÃ, ai sensi dellâ??art. 460 c.c., Ã" legittimato a proporre azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza che ciò comporti accettazione tacita dellâ??ereditÃ.

Infine, precisò che la donazione non Ã" incompatibile con la rinuncia allâ??eredità in quanto lâ??art.552 c.c. consente al legittimario di rinunciare allâ??eredità e ritenere i legati e le donazioni in conto di legittima. Nonostante la rinuncia allâ??eredità fosse avvenuta decorso il termine di dieci anni per lâ??accettazione dellâ??ereditÃ, si trattava di un atto privo di effetti in quanto riguardava unâ??eredità rispetto alla quale il diritto di accettare si era prescritto; si trattava, pertanto, di un atto volto a stabilizzare e chiarire la propria volontà di non divenire erede. 1.6. Avverso la sentenza della Corte dâ??appello, Ro.De. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

- **1.6.** Ro.Lu. ha resistito con controricorso.
- **1.7.** Il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Ceniccola ha chiesto il rigetto del ricorso.
- 1.8. In prossimit $\tilde{A}$  della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

# Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE

- **1.** Deve essere preliminarmente rigettata lâ??eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di riconducibilità dei motivi alle ipotesi previste dallâ??art. 360 c.p.c. e per la loro scarsa intellegibilitÃ.
- **1.1.** Osserva il collegio che il ricorso consente di comprendere le censure alla sentenza dâ??appello sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- **2.** Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dellâ??art. 116 c.p.c., dellâ??art. 485, comma 2, c.c. e la falsa applicazione dellâ??art. 552 c.c., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte dâ??appello erroneamente affermato che la donazione accettata aveva effetti traslativi immediati in capo alla donataria e che il possesso del bene era stato esercitato iure proprietatis, ragione per la quale la predetta non aveva lâ??obbligo di redigere lâ??inventario.

Tale conclusione sarebbe derivata da una fuorviante lettura del precedente affermato da Cass. N.13972/2007, che, invece, si riferirebbe alla diversa ipotesi dellà??azione revocatoria dei beni donati dal de cuius, in cui si sarebbe affermato che essa non inciderebbe sulla validitÀ dellà??atto di donazione ma sullà??efficacia dello stesso rispetto ai creditori.

Lâ??art. 485 c.p.c. â?? secondo la tesi del ricorrente â?? non prevede unâ??ipotesi di accettazione tacita ma impone al chiamato allâ??eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari di fare lâ??inventario, con le conseguenze previste dalla norma in caso di assenza o ritardo nella redazione dellâ??inventario.

Peraltro, ai sensi dellâ??art. 552 c.p.c., trattandosi di legittimario che non era stato dispensato dallâ??imputazione, le assegnazioni fatte dal testatore sarebbero soggette a riduzione.

**3.** Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 476 e 480 c.c. e la falsa applicazione dellâ??art. 460 c.p.c., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché lâ??omesso accertamento dellâ??avvenuta accettazione tacita dellâ??eredità , in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Secondo il ricorrente, poiché allâ??apertura della successione Ro.Lu. si trovava nel possesso dellâ??eredità , avrebbe assunto la qualità di erede

pura e semplice, ai sensi dellâ??art. 485 c.p.c.

La Corte non avrebbe considerato il prolungato possesso dei beni ereditari da parte di Ro.Lu. e lâ??esperimento delle azioni possessorie, nelle quali avrebbe agito in qualità di erede del padre.

Tali elementi sarebbero indici rivelatori dellâ??accettazione tacita dellâ??eredità ed incompatibili con la volontà di rinunciarvi.

- **3.** Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 228 e 229 c.p.c., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per errata valutazione delle dichiarazioni confessorie rese negli atti processuali precedenti allâ??opposizione ai decreti ingiuntivi, asseritamente comprovanti la qualità di erede.
- **5.** Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la sussistenza di un sopravvenuto giudicato in ordine alla qualità di erede di Ro.Lu.; in particolare, la Corte di Appello di Lâ??Aquila, con sentenza pubblicata il 17.09.2018, avrebbe rigettato lâ??opposizione a precetto pendente tra De.Ro. e Cl.Tu. â?? moglie del defunto debitore e madre dellâ??attuale controricorrente â?? e qualificato Cl.Tu. e Ro.Lu. come coeredi del de cuius debitore.
- **6.** Con il quinto motivo di ricorso, si deduce lâ??omesso esame della querela di falso ex art. 221 c.p.c. del â??verbale di rinuncia allâ??eredità â?•, in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- 7. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati.
- **7.1.** Lâ??art. 485 c.c. contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege dellâ??eredità .

Di tale fattispecie sono elementi costitutivi: lâ??apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dellâ??inventario; nellâ??ipotesi in cui lâ??inventario venga invece tempestivamente effettuato, la mancata decisione entro il termine di quaranta giorni da esso circa la rinunzia, o lâ??accettazione volontaria dellâ??eredità (art. 485, comma 3, c.c.).

In base a tale norma si perviene allâ??acquisto dellâ??eredit $\tilde{A}$  indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volont $\tilde{A}$ , effettiva o supposta, poich $\tilde{A}$ © il possesso di beni ereditari in cui si trovi o si immetta il chiamato  $\tilde{A}$ " un fatto per s $\tilde{A}$ © stesso idoneo a condurre allâ??acquisto entro breve tempo.

**7.2** La disposizione dellâ??art 485 cod. civ., che considera erede puro e semplice il chiamato allâ??eredità il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia lâ??inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalitÃ; in tale caso, infatti, vi Ã" un titolo, la donazione, che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non

entra a far parte dellâ??asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita lâ??azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura (Cass. Civ., Sez. II, 15.10.1970, n. 2014).

Pu $\tilde{A}^2$ , dunque, parlarsi di possesso, da parte del legittimario, di beni ereditari, solo nelle ipotesi in cui il medesimo non vanti alcun titolo di trasferimento sui beni stessi, con la conseguenza che il legittimario non pu $\tilde{A}^2$  essere considerato erede, ex art. 485 cod. civ., sol perch $\tilde{A}$ © in possesso di beni di propriet $\tilde{A}$  del de cuius oggetto di donazione.

Tale principio Ã" stato affermato da Cass. civ., sez. II, 14/06/2007, n. 13972, applicabile alla fattispecie in esame; con tale decisione, infatti, Ã" stata cassata la decisione della Corte dâ??appello che, nellâ??accogliere lâ??azione revocatoria avverso le donazioni compiute dal debitore in favore dei propri eredi legittimi, aveva ritenuto che i beni non fossero mai usciti dal suo patrimonio e che, pertanto, una volta aperta la successione, i donatari, mantenendo il possesso senza avvalersi del beneficio di inventario, avessero manifestato la volontà di accettare lâ??ereditÃ; secondo la Corte, invece, le donatarie, sin dal momento dellâ??atto di donazione avevano esercitato sui beni oggetto della stessa un possesso iure proprietatis, derivante dallâ??effetto traslativo immediato proprio della donazione, con la conseguenza che la rinuncia allâ??eredità del de cuius, che non era nel possesso dei beni per averne disposto con donazione, era valida ed efficace.

- **7.3.** Corollario dellâ??acquisto del bene iure proprietatis  $\tilde{A}$ " che il donatario pu $\tilde{A}^2$  esercitare le azioni possessorie a tutela del bene, senza che ci $\tilde{A}^2$  comporti accettazione dellâ??eredit $\tilde{A}$ .
- **7.4.** Il principio Ã" stato ribadito anche da Cass. n. 11018 del 5.5.2008, con riguardo al coniuge del de cuius, il quale, con lâ??apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 c.c., e quindi non a titolo successorio â?? derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori.
- **7.5.** In definitiva, lâ??art. 485 c.p.c. si riferisce ai beni ereditari e non ai beni che sono usciti dal patrimonio del de cuius per effetto di donazione e che possano rientrarne a far parte solo in caso di esperimento vittorioso dellâ??azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, qualora il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura.
- **7.6.** La Corte dâ??appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, affermando che la donazione degli immobili a Ro.Lu., con atto per notar De. del 7.4.1997, aveva effetti traslativi immediati e che la donataria esercitava un possesso iure proprietatis sicché la stessa non era tenuta a redigere lâ??inventario.

Le azioni possessorie intraprese costituivano esercizio del suo diritto di proprietà e non comportavano lâ??accettazione dellâ??eredità paterna.

- **7.7.** Sotto tale profilo, non Ã" pertinente il richiamo allâ??art. 460 c.c. in quanto lâ??esercizio delle azioni possessorie ed il prolungato possesso del bene donato erano avvenute iure proprietatis e non iure successionis.
- **7.8.** Parimenti, la rinuncia allâ??eredità produce le conseguenze di cui allâ??art. 552 c.c. ma non Ã" idonea a far rientrare il bene donato nellâ??asse ereditario, salvo gli effetti dellâ??azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.
- **8.** Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
- **8.1.** Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
- 9. Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1 â?? quater, del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 â?? bis dello stesso art. 13, se dovuto.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitÃ, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d\(\tilde{A}\) atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 \(\tilde{a}??\) bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 9 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2025.

# Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Il chiamato all'eredit $\tilde{A}$  che sia anche donatario del de cuius (legittimario) e che si trovi in possesso di beni ricevuti in donazione quando questi era in vita, non rientra nell'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredit $\tilde{A}$  prevista dall'art. 485 c.c. in caso di mancata tempestiva redazione dell'inventario. Ci $\tilde{A}^2$  in quanto la disposizione dell'art. 485 c.c. non riguarda il donatario chiamato per legge che abbia ricevuto beni con atto di liberalit $\tilde{A}$ , bens $\tilde{A} \neg$  si riferisce ai beni ereditari. Supporto Alla Lettura:

#### **DONAZIONE**

Si tratta di un negozio giuridico, disciplinato dallâ??art. 769 c.c., con il quale una parte (c.d donante) arricchisce intenzionalmente lâ??altra (c.d. donatario) senza conseguire un corrispettivo. Elementi del contratto di donazione sono:

- lo *spirito di liberalit*à (*animus donandi*): si tratta dellâ??intento altruistico di beneficiare il donatario;
- lâ??arricchimento: Ã" lâ??incremento del patrimonio del donatario.

Esiste anche la c.d. donazione indiretta, il caso più frequente Ã" quello della vendita di una cosa a un prezzo inferiore al suo valore (negotium mixtum cum donatione). Rientrano nella donazione indiretta anche il pagamento di un debito altrui (es. il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (es. il creditore cancella un debito al suo debitore), il procurare lâ??acquisto di un bene a un terzo o, intervenendo allâ??atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per lâ??acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti lâ??intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (c.d. contratto a favore del terzo). Oltre alla sproporzione oggettiva fra le due prestazioni, serve che questa sproporzione sia voluta dalla parte che la subisce, allo scopo di dar vita a una liberalità . Questo fine Ã" necessario che sia noto alla controparte. La donazione indiretta non soggiace a tutte le norme in tema di donazione, ma soltanto ad alcune, soprattutto quelle in tema di riduzione e collazione. Non necessita della forma pubblica. La â??capacità di donareâ?• Ã" regolata dai principi generali, infatti, non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli incapaci naturali. Parziale eccezione Ã" prevista per le donazioni obnuziali (cioÃ" quelle fatte a causa di matrimonio) che sono valide se fatte con la??assistenza di chi esercita la potestà (o la tutela o la curatela) le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dal minore o dallâ??inabilitato. Le persone giuridiche possono donare se  $\cos \tilde{A} \neg \tilde{A}$ " previsto nello statuto o nellâ??atto costitutivo, e nei limiti di tali discipline. La donazione Ã" un atto personale del donante: perciÃ<sup>2</sup>, la scelta del donatario o dellâ??oggetto della donazione deve essere frutto dellâ??esclusiva  $volont\tilde{A}$  del donante, quindi non  $\tilde{A}$ " una decisione che pu $\tilde{A}^2$  essere rimessa al rappresentante. Lâ??oggetto della donazione non puÃ2 essere un bene futuro (art. 771 c.c.), mentre puÃ<sup>2</sup> essere costituito da tutti i beni presenti nel patrimonio (c.d. donazione universale), cioÃ" si fa riferimento ai singoli beni che compongono il patrimonio, essendo esclusa lâ??indeterminatezza dellâ??oggetto della donazione. Per quanto riguarda la donazione dellâ??azienda, invece, si deve fare riferimento, ai fini della determinazione dellâ??oggetto della donazione, non solo al valore dei beni che compongono lâ??azienda, bensì anche al valore della??avviamento. In merito alla forma, la donazione richiede sempre la??atto pubblico a pena di nullitĂ (art. 782 c.c.), sia quando transpertoggettotim mobiliosia mobili, alla presenza di due testimoni, questo perchÃ" il donante deve rendersi conto della gravità della scelta che compie

Giurispedia.it